



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012



Decreto n. 611 del 2 aprile 2015

Procedimento espropriativo e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST), Lotto 20, San Possidonio (Mo). Esproprio per l'imposizione di una servitù per il passaggio di fognatura sull'area identificata al foglio 5, mappale 362, del Comune di San Possidonio (Mo). Determinazione dell'indennità di occupazione e di espropriazione provvisoria finalizzata all'imposizione della servitù.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31.12.2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Ravvisato che il programma operativo scuole è stato rimodulato con ordinanza n. 78 del 21/11/2012 per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST);

Visto che con ordinanza n. 84 del 05/12/2012 è stato conseguentemente approvato il "Programma Operativo Scuole. Realizzazione palestre scolastiche temporanee", il quale prevede il piano degli interventi da realizzare immediatamente per la realizzazione delle palestre temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei, per consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica, anche con le attività fisiche;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare le palestre scolastiche temporanee (PST);

Considerato che il “Programma Operativo Scuole. Realizzazione palestre scolastiche temporanee” è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che il Comune di San Possidonio (Mo) ha richiesto, con nota del 14/01/2014 acquisita al protocollo N. CR/2014/1385 del 15/01/2014, l’istituzione di una servitù per il passaggio di una fognatura sull’area distinta al foglio 5, mappale 362, del medesimo Comune, al fine di consentire lo smaltimento delle acque bianche provenienti dai nuovi insediamenti scolastici;

Rilevato che con ordinanza n. 80 del 22/11/2012 e successive modifiche e integrazioni si era provveduto alla localizzazione delle aree finalizzate alla realizzazione dei PST e in seguito alla succitata nota dell’Amministrazione Comunale si è provveduto, con ordinanza n. 12 del 20/02/2014, alla localizzazione dell’area per la realizzazione della servitù ed a disporre la sua occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso della stessa, previa redazione del relativo verbale, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione e nel caso specifico per l’imposizione di una servitù;

Tenuto conto che con ordinanza n. 84 del 05/12/2012 è stata approvata la documentazione e gli atti di gara per la procedura aperta per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) e che la spesa complessiva, più volte rimodulata, da ultimo con ordinanza n. 7 del 04/02/2015, risulta compresa nei quadri economici dedicati ai relativi interventi, ed il finanziamento assicurato dalle risorse di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° Agosto 2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Dato atto che, a seguito dell’esperimento delle procedure di gara per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST), sono attualmente in corso di realizzazione i lavori, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, relativi alle strutture provvisorie ultimate e ubicate sul lotto in argomento, nonché le operazioni di collaudo laddove ultimati;

Considerato che le Palestre Scolastiche Temporanee (PST) e le relative opere di urbanizzazione nonché, nel caso specifico, le opere funzionali alla loro fruizione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinate ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo presumibilmente necessario per la ricostruzione delle palestre distrutte o alla riparazione di quelle gravemente danneggiate o inagibili.

Tenuto conto che il comma 4, dell’art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l’indennità di espropriazione provvisoria, nel caso specifico relativa all’asservimento dell’area, e quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso;

Rilevato che a seguito dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31 marzo 2014 ed ulteriore proroga fino al 31/12/2015, (nota di richiesta CR/2014/45862 del 23/12/2014 confermata dall’Agenzia delle Entrate con nota prot. 3140 del 23/01/2015) è stato disposto di avvalersi dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le

operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che, conseguentemente, per la determinazione dell'indennità oggetto del presente procedimento espropriativo finalizzato all'imposizione di servitù, ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Verificato che l'Agenzia delle Entrate, mediante le varie sedi di riferimento, ha trasmesso tutti gli elementi di dettaglio riferiti all'area analizzata, nonché proposto l'indennità provvisoria di espropriazione finalizzata all'imposizione della servitù in oggetto e/o di occupazione temporanea e precisamente per il Lotto 20 del Comune di San Possidonio (MO), trasmessa tramite PEC con Rif. Prot. 1406 del 02/04/2015, ed assunta al protocollo del Commissario Delegato n. CR/2015/14988 del 02/04/2015;

Valutato che la stima redatta dall'Agenzia delle Entrate di cui sopra risulta coincidente con le aree effettivamente occupate e che, pertanto, occorre procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione provvisoria per l'imposizione della servitù e di occupazione temporanea;

Rilevato quindi che l'indennità di espropriazione provvisoria e di occupazione temporanea quantificata debba essere notificata alla ditta destinataria del provvedimento ai sensi dell'art. 20, comma 4, art. 44 e 50 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 10, comma 4, del D.L. 83/2012;

Dato atto che l'importo necessario per procedere alla liquidazione dell'indennità è ricompreso nei quadri economici degli interventi approvati con le ordinanze più sopra indicate;

DECRETA

- 1) di determinare l'indennità provvisoria di occupazione temporanea e di espropriazione finalizzata all'imposizione della servitù, riferita all'area identificata al foglio 5, mappale 362, del Comune di San Possidonio (Mo), occupata ed immessa nel possesso, necessaria alla realizzazione delle opere funzionali alla fruizione della Palestra Scolastica Temporanea (PST), Lotto 20, descritta nell'allegato Nr. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, corredato dalla relativa relazione esplicativa per la Ditta interessata, per un totale di N. 1 proprietario;
- 2) di dare atto che la presente quantificazione dell'indennità provvisoria di occupazione temporanea e di espropriazione finalizzata all'imposizione della servitù è effettuata ai sensi dell'art. 20, comma 4 e dell'art. 44 del D.P.R. 327/2001 e a norma dell'art. 10, comma 4, del D.L. 83/2012, che la stessa sarà notificata nelle forme degli atti processuali civili, e che la Ditta interessata, a norma dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. 327/2011, potrà fornire ogni elemento utile ai fini della determinazione dell'indennità definitiva di cui all'art. 21 e ss. del medesimo D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- 3) di dare atto altresì che la presente quantificazione dell'indennità provvisoria di occupazione temporanea è effettuata ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e a norma dell'art. 10, comma 4, del D.L. 83/2012, che la stessa sarà notificata nelle forme degli atti processuali civili, che la Ditta interessata potrà fornire eventuali elementi utili ai


fini della sua determinazione;

- 4) di autorizzare la spesa per la notifica dell'indennità di espropriazione provvisoria e di occupazione temporanea finalizzata all'imposizione della servitù, mediante bonifico all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, secondo gli importi indicati dagli uffici all'uopo preposti che saranno liquidati con successivo provvedimento;
- 5) di dare atto che le spese di notifica trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa e che per le stesse sarà dato incarico all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, per l'emissione dei relativi ordinativi, con successivo provvedimento.

Bologna

Stefano Bonaccini





Ufficio Provinciale di Modena - Territorio

Modena, 02/04/2015

Al Direttore della struttura tecnica
del Commissario Delegato
Regione Emilia Romagna
BOLOGNA
Arch. Alfiero Moretti
stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it

All'Agenzia delle Entrate
Direzione regionale
Emilia Romagna
BOLOGNA

Prot. 1406

Rif nota prot. n. 37797 del 23/07/2014

OGGETTO: *Determinazione del valore unitario di mercato da utilizzarsi per il calcolo dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea da parte del Commissario Delegato.*
San Possidonio - Lotto 20 PST - (palestre scolastiche temporanee)

A seguito degli eventi sismici avvenuti nell'anno 2012, che hanno colpito vari comuni della provincia di Modena, con provvedimento di localizzazione di cui alle ordinanza Commissariale n. 12 del 20/02/2014, è stata autorizzata, in via d'urgenza, l'occupazione di aree da destinare alla realizzazione di palestre scolastiche temporanee per le quali sono stati redatti appositi verbali di consistenza e di immissione in possesso.

Nel caso specifico, per il lotto 20 PST del comune di San Possidonio, lo scrivente ufficio provinciale ha redatto il verbale di consistenza e di immissione in possesso in data 04/04/2014, prot. 1583/2014 cui si fa integrale riferimento per quanto concerne le informazioni descrittive ivi contenute.

Nell'ambito del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Commissario Delegato - Presidente della Regione Emilia Romagna ("Commissario") ed Agenzia delle

Entrate, di cui al prot. 55210 del 08/11/2012, con nota n. 37797 del 23/07/2014 il Commissario ha richiesto la determinazione del valore unitario, da utilizzarsi ai fini del calcolo dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o occupazione temporanea, dei beni costituenti il lotto in oggetto alla data del 29 maggio 2012.

L'area oggetto di esproprio è costituita da porzione della particella identificata nel Catasto Terreni del Comune di San Possidonio come segue:

Cappito	Foglio	Particelle originarie	Qualità	Classi	Consistenza totale m ²	Consistenza imputata nel possesso come da verbale n. 1583/2014 del 04/04/2014 m ²
1	5	362	Scannativo urbano	2	380	380

Intestati: Soc. Coop. ARL ICEA Impresa costruzioni edili e affini con sede in Castelfranco Emilia (C.F. 00160470365), proprietario 1/1


A seguito delle verifiche effettuate, stante la documentazione fornita dall'Amministrazione Comunale, si rileva che lo strumento urbanistico (PRGC) vigente alla data di riferimento della valutazione richiesta, inserisce l'area in esame - lotto 20 PST - in:

"Zone D3 - di espansione per insediamenti artigianali ed industriali (art. 42)".

Constatato che ai sensi delle specifiche normative (D.P.R. 327/2001 e L.R. 37/2002 e successive modificazioni), il suddetto terreno è da considerarsi edificabile, sotto il congiunto aspetto legale e di fatto, rilevato altresì che lo stesso alla data della presa in possesso risulta non coltivato, si è determinato il valore unitario richiesto in ragione di €/m² 22,00 in c.t. riferiti alla superficie catastale oggetto di occupazione (superficie territoriale).

Considerata la particolare urgenza manifestata per le vie brevi, per il dettaglio della valutazione si rimanda all'elaborato estimale in corso di stesura.

IL RESPONSABILE TECNICO

Nerina REGGIANI


IL DIRETTORE

Francesco Pastoresca
